



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 138 del 13 febbraio 2019

Fascicolo UVLA 5180/2018

**Oggetto: Lavori di realizzazione del nuovo istituto penitenziario di Forlì – 1° stralcio –
Importo appalto euro 34.615.295,64 – CIG: 7654584A89 - Stazione appaltante:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per Lombardia ed Emilia Romagna - Sede Coordinata di Bologna**

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell’Ufficio Vigilanza Lavori

Considerato in fatto

In data 03.12.2018 risulta pervenuta al prot. dell’Autorità n. 99507 una segnalazione di un’impresa concorrente, afferente alla procedura aperta bandita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per Lombardia ed Emilia Romagna - Sede Coordinata di Bologna, con riduzione dei termini ai sensi dell’art. 60, comma 3 del d.lgs. 50/2016, per un importo a base d’asta pari ad euro 34.615.295,64.

In tale segnalazione si evidenzia, in primo luogo, che *“in data 29/10/2018 con Decreto Provveditoriale n. 22178 è stata nominata la commissione giudicatrice composta da: Presidente – [... OMISSIS ...] "esperto di Gare e Codice dei contratti"; Componente - [... OMISSIS ...] "funzionario del Provveditorato Interregionale 00.PP: per Lombardia e l'Emilio Romagna" Componente - [... OMISSIS ...] "funzionario del Provveditorato Interregionale 00.PP: per Lombardia e l'Emilio Romagna”,* evidenziando altresì che *“nelle date 5-6-8-9/11/2018 la commissione giudicatrice in seduta riservata ha provveduto alla valutazione della documentazione contenuta nell’offerta tecnica (busta B), determinando i punteggi complessivi riportati nel verbale n.5 delle sedute riservate del 9/11/2018”* e che *“nelle date 9/11/2018 la commissione giudicatrice in seduta pubblica ha provveduto all’apertura delle offerte economiche-temporali dei concorrenti, decretando la classifica finale riportata nel verbale di seduta pubblica del 9/11/2018”*.

In merito all’operato della Commissione giudicatrice, in riferimento all’intervenuta nomina del presidente della stessa, [... OMISSIS ...], laureato in giurisprudenza, vengono prospettati profili di anomalia in ordine all’applicazione dell’art. 77, c. 1 del Codice e delle linee guida n. 5 dell’ANAC, in

riferimento alla richiesta di “*comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto*”, riguardante specificamente lavori rientranti nelle categorie OG1, OS3, OS28 e OS30, a fronte degli altri componenti, di specifica estrazione tecnica.

In tale contesto, dando atto del fatto che “*E' pur vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto occasione più volte di chiarire poi, che è la Commissione nel suo complesso a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie, ritenendo che la competenza in capo alla Commissione possa ben ritenersi soddisfatta, in concreto, allorchè due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce, ed il terzo membro vanta comunque una competenza generale in materia di gare pubbliche. (Cons. Stato, sez V, 09.04.2015, n.1824)*”, vengono riferiti dal segnalante profili di anomalia nell'attribuzione dei punteggi da parte del suddetto Presidente, evidenziando che “*appare però abbastanza singolare che il Presidente (non tecnico) abbia pressochè attribuito, per tutti e tre i criteri di valutazione, punteggi massimi al concorrente poi risultato aggiudicatario e invece punteggi insufficienti per tutti gli altri concorrenti, con valutazioni molto divergenti rispetto agli altri due membri (tecnici esperti) della commissione A titolo esemplificativo vedasi il Criterio A1.3 - riduzione dell'impatto ambientale dell'intervento, secondo le indicazioni contenute nel decreto 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente, per quel che riguarda la prestazione energetica, il confort acustico ed il confort termoigrometrico: la commissione ha valutato l'offerta dell'aggiudicatario come segue: A) Presidente - [... OMISSIS ...] 0,9 = ECCELLENTE "La soluzione proposta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla elementi tecnici ai più elevati livelli dell'offerta di mercato"; B) Componente - [... OMISSIS ...] 0,3=GRAVEMENTE INSUFFICIENTE "La soluzione proposta è carente in più elementi richiesti"; C) Componente - [... OMISSIS ...] 0,3=GRAVEMENTE INSUFFICIENTE "La soluzione proposta è carente in più elementi richiesti"*”.

In relazione a tale profilo, il segnalante ha evidenziato che “*anche la scrivente impresa ha potuto constatare che le proposte migliorative dell'aggiudicatario sono obiettivamente: - Ipotetiche, condizionate, rinviate a verifiche assolutamente non concrete - Non rispettose dei Criteri Minimi Ambientali "CAM" contenute nel decreto 11.10.2017, ad esempio il tema "comfort termoigrometrico" non viene assolutamente citato!!!!*”.

Riguardo alle ulteriori operazioni, risulta altresì evidenziato dal segnalante che “*in data 20.11.2018 la Stazione Appaltante comunicava a mezzo PEC allo scrivente operatore l'aggiudicazione definitiva a favore R.T.I. [... OMISSIS ...]*”, dando atto di una preventiva verifica della congruità dell'offerta dell'impresa aggiudicataria e riferendo ulteriormente di aver acquisito la documentazione di gara in data 27.11.2018 previa formulazione di istanza d'accesso.

Con particolare riferimento allo svolgimento della verifica di congruità dell'offerta anomala dell'aggiudicatario, viene riferito che “*La procedura in oggetto è stata caratterizzata da una celerità sorprendente: - 15 gg concessi ai concorrenti per presentare l'offerta per una gara da oltre 34 mln.... molti non ci hanno nemmeno provato!!! - Venerdì 9.11.2018 nella tarda mattinata veniva stilata la graduatoria finale e nella prima mattina del lunedì successivo 12.11.18 veniva già resa nota la data della seduta pubblica per la comunicazione della verifica di congruità dell'offerta.... praticamente tutto in un week-end!!!*” e, richiamando le norme del codice in ordine al ruolo del RUP “*di protagonista per le operazioni di verifica di congruità dell'offerta*”, viene ulteriormente evidenziato che “*pare invece che il RUP non abbia partecipato al processo di verifica di congruità dell'offerta che, come riportato nell'ultimo verbale di gara in seduta pubblica del 16/11/2018, è stato eseguito dalla commissione giudicatrice in data 15/11/2018, dopo aver ricevuto l'incarico con provveditoriale n. 23506 sempre in data 15/11/2018; ancora in data 15/11/2018, il Provveditore [... OMISSIS ...] conferma la congruità dell'offerta dell'aggiudicatario "vista l'assenza dal servizio per motivi personali del RUP e stante l'urgenza per la definizione della procedura di appalto si prende atto di quanto espresso dalla commissione di Gara in data 15/11/2018"*”.

In attuazione del deliberato consiliare del 19.12.2018, l'Autorità avviava il procedimento istruttorio finalizzato a verificare la corretta applicazione dell'art. 77, c. 1 del Codice e delle linee guida n. 5 dell'ANAC nella nomina della Commissione giudicatrice, in riferimento alla richiesta di “*comprovata*

competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto”, riguardante specificamente lavori rientranti nelle categorie OG1, OS3, OS28 e OS30, a fronte degli altri componenti, di specifica estrazione tecnica”, tenendo presenti, peraltro, le valutazioni divergenti emerse nell’attribuzione dei punteggi da parte del Presidente rispetto agli altri due Commissari, in riferimento all’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria. L’istruttoria ha avuto, inoltre, ad oggetto la valutazione delle intercorse modalità di verifica della congruità dell’offerta anomala dell’aggiudicatario, in riferimento alla prospettata mancata partecipazione del RUP al suddetto processo di verifica, invece eseguito direttamente dalla commissione giudicatrice, in effetti in contrasto con quanto previsto nelle linee guida n. 3 dell’Autorità, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», in base alle quali “Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice”.

Alla luce di ciò, veniva assegnato il termine di trenta giorni per fornire chiarimenti ed informazioni di dettaglio in ordine ai suddetti elementi della procedura adottata per l’individuazione del soggetto aggiudicatario, facendo pervenire una relazione illustrativa, corredata dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa probatoria.

A riscontro dell’avvio dell’istruttoria perveniva preliminarmente la nota acquisita al prot. n. 4001 del 17.01.2019, con la quale il Provveditorato competente evidenziava la pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Emilia Romagna RG 980/2018, chiedendo conferma di quanto richiesto con la nota dell’ANAC in merito all’avvio dell’istruttoria in esame, cui seguiva la nota prot. n. 5352 del 22.01.2019, con la quale l’Autorità comunicava che l’istruttoria, volta a rilevare la regolarità dell’operato della stazione appaltante in riferimento alla procedura di aggiudicazione in oggetto, non era stata ritenuta suscettibile di sospensione, rimanendo pertanto cogenti i termini e le richieste di cui alla predetta nota di avvio del procedimento prot. 3546 del 16.01.2019.

Con nota prot. n. 5866 del 24.01.2019, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti trasmetteva la relazione richiesta in sede di avvio di istruttoria, con documentazione allegata.

Nel citato riscontro, il MIT ricostruiva l’iter della procedura, riferendo in primo luogo che “*Con determina a contrarre n. 20930 del 12/10/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i Lavori di realizzazione del nuovo istituto penitenziario di Forlì – 1° stralcio - mediante procedura aperta indetta, con riduzione dei termini per ragioni di urgenza di cui all’art.60 c. 3 D.Lgs 50/16, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi art. 36 e art. 60 D.Lgs. 50/2016 cd. Codice dei contratti pubblici ... Importo Complessivo Dell’appalto: € 34.615.295,64 di cui € 33.207.765,41 per lavori a corpo, € 583.317,87 per Lavori a misura ed € 824.211,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso” dando atto che “con Decreto Provveditoriale prot. 22178 del 29 ottobre 2018 (ALLEGATO 1) - è stata nominata apposita commissione giudicatrice per l’offerta amministrativa tecnica ed economica, così composta: Presidente di gara: [... OMISSIS ...], esperto di Gare e Codice dei Contratti; Componente: [... OMISSIS ...] funzionario del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia Romagna; Componente: [... OMISSIS ...] - funzionario del Provveditorato Interregionale per le OO. PP. per la Lombardia e l’Emilia Romagna”. Veniva ulteriormente riferito che “In data 31/10/2018, come previsto al punto IV.3.8 del Bando di Gara, alle ore 10.05, si è svolta la prima seduta pubblica” e che “Nei giorni 05-06-08 e 09/11/2018 si sono svolte le sedute riservate nelle quali la Commissione di gara ha provveduto alla disamina della documentazione contenuta nelle buste “8 – Offerta tecnica”; ed alla valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità indicate nel bando e nel presente disciplinar, come risultante da relativi verbali”, dando ulteriormente atto dello svolgimento dell’ultima seduta pubblica in data 09.11.2018, al termine della quale “è stata individuata l’offerta risultata prima in raduatoria: Raggruppamento “[... OMISSIS ...] ..., con il punteggio tot di 94,660/100”.*

I verbali prodotti delle sedute di gara riservate evidenziano i punteggi attribuiti dai singoli commissari alle imprese partecipanti, nell'ambito dei quali si legge che il [... OMISSIS ...], Presidente della commissione con formazione giuridica, ha espresso dei punteggi sull'offerta tecnica dei concorrenti attestati mediamente pari a 0,4, ad eccezione di quelli espressi relativamente all'offerta dell'impresa risultata poi aggiudicataria, pari a 0,9-1,0. Dai medesimi verbali si evincono i punteggi attribuiti dagli altri Commissari in misura variabile e, in particolare, nei riguardi dell'aggiudicataria, con valori oscillanti tra 0,3 e 0,5.

In riferimento alla verifica della congruità, risulta riferito che *“i concorrenti n. 1° - 2° e 3° in graduatoria presentano, sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, si è proceduto pertanto ad applicare quanto previsto all'art.97 c. 3 del D.Lgs. 50/16 (offerta anormalmente bassa)”* e che *“In data 15/11/2018 con nota n. 23506 (ALLEGATO 7.), in assenza del RUP, la Stazione Appaltante, in applicazione di quanto previsto nelle linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, richiede il supporto della Commissione nominata ex art. 77 D.Lgs. 50/16, per procedere alla valutazione di congruità dell'offerta relativa al concorrente risultato primo in graduatoria, fissando la riunione per il giorno stesso alle ore 16.00”*.

Risulta ulteriormente riferito che *“Con nota n. 23510 del 15/11/2018 ... la Stazione Appaltante, vista l'assenza dal servizio per motivi personali del Responsabile del Procedimento e stante l'urgenza per la definizione della procedura di appalto indicata in oggetto, prende atto di quanto espresso dalla Commissione di Gara e conferma la congruità dell'offerta presentata dal concorrente primo in graduatoria”* con la precisazione che *“Pertanto in data 16/11/2018, in seduta pubblica ..., La Commissione di gara propone, in applicazione dell'art. 32 c. 5 D.Lgs 50/16, di aggiudicare l'appalto in oggetto all'RTI” [... OMISSIS ...] “ che ha ottenuto un punteggio totale pari a 94,660/100 con un ribasso del 17,50 % (diciassette e cinquanta per cento), risultata 1^a in graduatoria per un importo netto di € 27.877.643,71 ... oltre € 824.211,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 28.701.855,47, fatta salva la superiore approvazione da parte dell'organo competente ed essendo peraltro l'efficacia dell'aggiudicazione subordinata al favorevole esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da effettuarsi mediante sistema AVCPass ai sensi dell'art. 81 del D.Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii”*.

In merito al perfezionamento della procedura, risulta precisato che *“In data 17/11/2018 sono state ultimate, con esito positivo, le verifiche effettuate attraverso il sistema AVCPASS di cui all'art. 81 D.lgs 50/16 di cui al relativo Verbale in pari data ... Con Decreto Provveditoriale n. 23669 del 19/11/2018 (ALLEGATO 11) è stata approvata la proposta di aggiudicazione del presente appalto all'RTI “[... OMISSIS ...] per l'importo complessivo di € 28.701.855,47, l'aggiudicazione pertanto risulta essere definitiva ed efficace”*.

Nel merito delle contestazioni, in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice, risulta evidenziata l'esperienza del Presidente, facendo riferimento alla circostanza che lo stesso *“risulta aver partecipato a numerosissime procedure di gara con offerta economicamente vantaggiosa per il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e molte altre Amministrazioni, vantando pertanto una notevole esperienza in tale campo”*, con l'ulteriore precisazione che *“il Presidente di gara svolge un incarico di collaborazione nell'ambito delle materie di competenza della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e precisamente: 1. Supporto tecnico - amministrativo alla Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali su questioni complesse che saranno di volta in volta individuate ed assegnate dal Direttore Generale; 2. funzione di Staff al Direttore Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali per il coordinamento dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, in particolari in materia di EDILIZIA PENITENZIARIA”*.

In ordine alle modalità di verifica della congruità dell'offerta anomala dell'aggiudicatario, risulta evidenziato che *“il paragrafo 5.3 della L.G. ANAC n. 3 prevede la verifica a cura del RUP con l'eventuale supporto della commissione di gara; nel caso di che trattasi, in assenza per congedo del RUP, la verifica è stata effettuata in realtà dal Provveditore (Stazione Appaltante) con il supporto della Commissione, quindi in conformità con le norme vigenti, e non dalla Commissione di gara”*.

Da ultimo, lo stesso Ministero ha rilevato l'intervenuta pronuncia da parte del TAR Emilia Romagna, evidenziando che *“per la quale la presente Amministrazione proporrà ricorso al Consiglio di Stato”*; con la sentenza cui si fa riferimento risulta accolto il ricorso con la rinnovazione della procedura di gara, ritenendo *“violato l'art. 216, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*, in relazione alla circostanza in base alla quale *“i criteri adottati con la sopra richiamata circolare prevedono che il presidente sia di norma dirigente della stazione appaltante. Tale circostanza è smentita di fatto dalla stessa controinteressata che riconosce che il dottor [... OMISSIS ...] era in quiescenza quando gli è stato conferito l'incarico di presiedere la commissione aggiudicatrice”*.

Considerato in diritto

Si osserva preliminarmente che la stazione appaltante, nelle proprie controdeduzioni ha dato atto dell'intervenuta sentenza del competente TAR Emilia Romagna n. 58 del 18/01/2019, con la quale è stato accolto il ricorso e disposta la rinnovazione della procedura di gara, accogliendo il profilo di censura, in relazione alla intercorsa nomina del presidente, non più dipendente della stazione appaltante, bensì *“in quiescenza quando gli è stato conferito l'incarico di presiedere la commissione aggiudicatrice”*.

Nel prendere atto di tale sentenza, si rileva tuttavia che l'oggetto della presente istruttoria riguarda ulteriori profili dell'operato della stazione appaltante, non direttamente esaminati dal giudice amministrativo, afferenti in particolare alla competenza del presidente della commissione di gara e alle modalità di attribuzione dei punteggi, nonché in riferimento alla valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Ciò posto, nel merito si evidenzia che dalla documentazione prodotta in allegato alla predetta segnalazione si evince l'intervenuta aggiudicazione della gara *de qua* in favore dell'impresa “R.T.I. [...OMISSIS ...] per aver conseguito, nella valutazione dell'offerta tecnica, un punteggio complessivo riferito ai vari sub-criteri del pregio tecnico dell'offerta, pari a 66,460, risultata superiore agli altri concorrenti, mentre nel punteggio dell'offerta economica, risulta da parte della citata impresa aggiudicataria, la formulazione di un ribasso pari al 17,5%, percentuale risultata terza, inferiore di quasi 6 punti rispetto al miglior ribasso offerto. Tale evidenza consente di rilevare che quanto conseguito in sede di pregio tecnico da parte dell'aggiudicataria è risultato idoneo a determinare l'aggiudicazione, più che compensando lo svantaggio derivante dal minor ribasso offerto in sede di offerta economica.

Ciò posto, dalla lettura dei punteggi conseguiti dal suddetto RTI aggiudicatario si evince che allo stesso risultano attribuiti punteggi massimi o comunque elevatissimi da parte del solo Presidente [... OMISSIS ...], non coerenti con i punteggi attribuiti dagli altri componenti della Commissione; in particolare, ci si riferisce ai seguenti sub criteri:

- Sub-criterio A1.1 - Miglioramento della resistenza all'usura ed agli atti vandalici dei materiali utilizzati negli edifici e nelle aree esterne;
- Sub-criterio A1.2 - Riduzione dell'impatto ambientale dell'intervento, secondo le indicazioni contenute nel decreto 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente, per quel che concerne la gestione ambientale del cantiere;
- Sub-criterio A1.3 - Riduzione dell'impatto ambientale dell'intervento, secondo le indicazioni contenute nel decreto 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente, per quel che riguarda la prestazione energetica, il comfort acustico ed il comfort termo-igrometrico.

Nel rilevare la formazione giuridica del suddetto presidente di commissione giudicatrice, le cui valutazioni tecniche sono risultate determinanti per l'aggiudicazione, si osserva che l'art. 77 del d.lgs. 50/2016, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici, prevede espressamente che *“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”*. Le stesse Linee guida n. 5 dell'ANAC, in riferimento alla nomina della Commissione giudicatrice, richiedono il possesso di *“comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto”, riguardante specificamente lavori rientranti nelle categorie OG1, OS3, OS28 e OS30, a fronte degli altri componenti, di specifica estrazione tecnica”*.

A tale riguardo, la stazione appaltante ha evidenziato che *“il presidente di Gara nominato risulta aver partecipato a numerosissime procedure di gara con offerta economicamente vantaggiosa per il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e molte altre Amministrazioni, vantando pertanto una notevole esperienza in tale campo, inoltre il Presidente di gara svolge un incarico di collaborazione nell'ambito delle materie di competenza della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali”*.

In tale contesto, pur riconoscendo l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14.12.2015 n. 5670) espressivo del principio secondo cui *“non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (cfr. Cons. Stato sez. VI 10/06/2013 n. 3203)”*, risulta confermabile il profilo di anomalia connesso alle valutazioni strettamente tecniche espresse dal presidente (non tecnico), in assoluta discordanza con quelle invece formulate dagli ulteriori componenti (tecnici) della commissione giudicatrice.

Tale profilo è particolarmente rilevabile nell'applicazione del predetto Sub-criterio A1.3, che concerne valutazioni specialistiche su *“la prestazione energetica, il comfort acustico ed il comfort termo-igrometrico”*, laddove il Presidente ha espresso un punteggio pari a 0,9, corrispondente a *“Eccellente”*, a fronte di quello espresso da ciascuno degli altri due Commissari, pari a 0,3, corrispondente a *“Gravemente insufficiente”*, e quindi palesemente contraddittorio.

Nell'ambito di tale anomalia, merita altresì evidenziare la circostanza relativa agli ulteriori punteggi attribuiti dallo stesso Presidente nei riguardi degli altri concorrenti, che si attestano sempre al di sotto del valore di 0,5, con prevalenza del valore pari a 0,3, sovente non coerentemente con i punteggi migliori attribuiti dai soggetti tecnici, rilevandosi pertanto la negatività dei giudizi espressi dal suddetto componente, ad esclusione della sola impresa risultata poi aggiudicataria, peraltro in assenza di motivazioni rinvenibili nei verbali, a supporto di tale discordanza di giudizio.

Si evidenzia, quale ulteriore elemento di anomalia riferito alla suddetta aggiudicazione, le intercorse modalità di verifica della congruità dell'offerta anomala dell'aggiudicatario, laddove come confermato dalla stessa stazione appaltante, viene in rilievo la mancata partecipazione del RUP al suddetto processo di verifica *“in assenza per congedo”*. A tale riguardo la stazione appaltante, con riferimento alla contestazione contenuta nell'avvio del procedimento, laddove si evidenziava lo svolgimento della verifica direttamente dalla commissione giudicatrice, ha precisato che *“la verifica è stata effettuata in realtà dal Provveditore (Stazione Appaltante) con il supporto della Commissione”* ritenendo di poter rilevare la *“conformità con le norme vigenti”*.

Anche alla luce di tale precisazione, resta comunque confermato il contrasto con quanto previsto nelle linee guida n. 3 dell'Autorità, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, in base alle quali *“Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base*

del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice”.

Tale operato risulta avallato dal competente Provveditore del MIT con nota in data 15.11.2018, con la quale si dà atto de “*l'assenza dal servizio per motivi personali del Responsabile del Procedimento*” e de “*l'urgenza per la definizione della procedura*”, confermando “*la congruità dell'offerta presentata dall'RTI "[... OMISSIS ...] ", per l'affidamento dei lavori in oggetto*”, con richiamo a quanto espresso dalla Commissione di gara.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

DELIBERA

di confermare i profili di anomalia rilevati nella valutazione dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, in riferimento alla competenza del presidente della commissione giudicatrice ed alla formulazione dei punteggi da parte del medesimo sugli aspetti tecnici dell'offerta, risultati determinanti per l'intercorsa aggiudicazione della gara all'impresa R.T.I. [... OMISSIS ...] (mandataria) - [... OMISSIS ...] (mandante), nonché in riferimento alla mancata partecipazione del RUP alla verifica della congruità dell'offerta anomala, non coerentemente con la disciplina contenuta nelle linee guida n. 3 dell'Autorità, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Dà mandato all'Ufficio istruttore di trasmettere la presente delibera alla stazione appaltante per le valutazioni di competenza.

Dà, inoltre, mandato all'Ufficio stesso di inviare la presente delibera alla competente Procura della Repubblica per quanto di competenza.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 febbraio 2019

Il Segretario
Maria Esposito